

REGOLAMENTO PER L'APPROVAZIONE E LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI O "SPIN-OFF" DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

emanato con D.R. n. 166/2018 del 07/02/2018

Articolo 1

Ambito di applicazione, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le tipologie di Spin-off, intervento introdotto nella legislazione relativa alla ricerca, sia universitaria sia degli enti pubblici di ricerca, dall'art. 2 del D. Lgs. 27/07/1999 n. 297 e dall'art. 11 del D.M. 08/08/2000 n. 593 e in conformità ai principi generali dettati dallo Statuto dell'Università. Il presente Regolamento è inoltre stato redatto considerando le buone pratiche elaborate all'interno della associazione Netval (Network per la valorizzazione della ricerca), di cui l'Ateneo è socio.
2. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale ha fra i suoi fini istituzionali la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, all'interno dell'Ateneo e con particolare attenzione al territorio di riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e sviluppo, anche dando vita ad iniziative comuni con altri soggetti (sotto forma di consorzi, società o altre forme organizzative).
3. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale intende favorire la costituzione di organismi di diritto privato denominati di seguito Spin-off, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
4. Lo strumento Spin-off si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere l'attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali.
5. Attraverso tali azioni l'Ateneo intende promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica, favorendo nuove attività di business originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca, e assumendo una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.



Articolo 2 Definizioni

1. Viene definito “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” una società di capitali oppure cooperativa a responsabilità limitata o per azioni, nata su iniziativa di soggetti di cui al successivo art. 3 e a favore della quale l’Università sancisce un riconoscimento formale atto a sostenere il proprio personale, di ruolo e non di ruolo, a partecipare in qualità di socio alla sua costituzione, rendendo disponibili alcuni servizi per facilitarne l’avvio e lo sviluppo iniziale.
2. Viene definito “Spin-off partecipato dall’Università del Piemonte Orientale” una società di capitali oppure cooperativa a responsabilità limitata o per azioni, di cui al precedente comma, alla quale l’Università del Piemonte Orientale partecipi in qualità di socio.
3. Con la terminologia “Personale universitario” si definiscono: i docenti di ruolo; i ricercatori, compresi i ricercatori a tempo determinato ex-Art. 24 della Legge 240/2010; il personale tecnico-amministrativo.
4. Viene definito “Incubatore” un’organizzazione atta a offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, anche attraverso servizi di accoglienza, assistenza, consulenza aziendale e networking con Università e enti di ricerca. In particolare, l’Università del Piemonte Orientale ha promosso la costituzione e sostiene le finalità di un proprio incubatore di impresa, con lo scopo di sostenere le capacità imprenditoriali del proprio personale e la loro concretizzazione in progetti di impresa, mettendo a disposizione apparecchiature tecniche, spazi, strumenti, servizi di assistenza al business plan, assistenza brevettuale e di trasferimento tecnologico, consulenza legale e manageriale.

Articolo 3 Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off può essere proposta, su autorizzazione dell’Università, da coloro i quali, all’interno della medesima, abbiano partecipato alla attività di ricerca da cui deriva l’idea imprenditoriale.
2. In particolare, detta costituzione può essere proposta da:
 - a) personale docente di ruolo;
 - b) ricercatori universitari;
 - c) dipendenti dell’Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo e dirigente;
 - d) titolari di assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca dell’Università;
 - e) studenti dei corsi di dottorato dell’Ateneo o di altri Enti con cui l’Ateneo è consorziato e/o convenzionato;Oltre a questi, valutato l’impegno concreto a mantenere con la struttura di riferimento rapporti organici di collaborazione di ricerca, possono rientrare nella compagine proponente:
 - f) studenti dei corsi di studio dell’Ateneo;
 - g) laureati e diplomati di Master che hanno conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso l’Ateneo.



3. Costituirà titolo preferenziale il possesso da parte dei proponenti di diritti di proprietà industriale o intellettuale alla quale gli stessi abbiano partecipato e che siano funzionali e strumentali allo scopo per il quale si propone la costituzione dello Spin-off.

4. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica o giuridica, nel rispetto delle vigenti norme di legge, purché non siano più del 50% del totale dei soggetti che compongono il team imprenditoriale. Nell'ambito delle percentuali di composizione del team proponente, non vengono conteggiati gli eventuali soci finanziatori, ovvero persone fisiche o giuridiche che apportano unicamente capitali finanziari alla neo-impresa, in percentuale non simbolica.

Articolo 4 **Spin-off partecipate dall'Università del Piemonte Orientale"**

1. L'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale dello Spin-off, mediante conferimenti in denaro o in natura, non dovrà essere simbolica e non potrà superare il dieci per cento (10%) del capitale sociale medesimo, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il parere della Commissione Spin-off di cui al successivo art. 7, e ricorrendo particolari motivi di convenienza. In caso di partecipazione dell'Università al capitale dello Spin-off, l'utilizzo e la valorizzazione dello stesso sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Tale partecipazione non potrà essere variata se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off.

A tal fine lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere:

- il diritto di prelazione per i soci dello Spin-off, tra i quali l'Università, da esercitarsi, in proporzione alla partecipazione detenuta, in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote;
- la postergazione nella partecipazione dell'Università alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali allo Spin-off;
- la presenza di un Consiglio di Amministrazione;
- la presenza di un collegio sindacale o, nelle ipotesi in cui la legge non lo preveda, di almeno un revisore nominato dall'Università; che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga in modo tale che almeno un componente possa essere scelto dall'Università e, in presenza di organi societari formati da più di tre membri, all'Università sia riconosciuta la possibilità di nominarne almeno 1/3;
- che i soci non possano deliberare aumenti di capitale, salvo quelli conseguenti a perdite, senza il preventivo consenso dell'Università;
- che in caso di modifica delle condizioni statutarie previste nel presente comma, venga riconosciuto all'Università il diritto di recesso;
- che sia riconosciuto all'Università diritto di recesso qualora vengano meno le condizioni previste per lo Spin-off dell'Università.



3. I soci dello Spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali con i quali si preveda che:

- nel caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai risanamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere inalterata la percentuale di partecipazione dell'Università e che ove ciò non avvenga la società sia posta in liquidazione;
- allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'originaria attività aziendale, venga stabilito, qualora l'Università intenda esercitare un'opzione di vendita della propria quota di partecipazione, l'obbligo di acquisto da parte degli altri soci, ad un prezzo oggetto di trattativa fra le parti oppure, in caso di controversia, determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello Spin-off a tale data; tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;
- la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società sia determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni di mercato in situazioni analoghe, e non possa comunque costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società né possa costituire strumento di discriminazione o di pregiudizio.

Articolo 5

Partecipazione del personale dell'Università

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia della buona riuscita e salvaguarda lo stesso piano delle agevolazioni messo a disposizione e riportato nei successivi articoli 8 e 9. Pertanto il personale universitario proponente l'attivazione dello Spin-off dovrà impegnarsi ad acquisire una partecipazione non simbolica al capitale delle relative società.

2. E' fatto espresso divieto allo Spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella didattica, di consulenza e ricerca per conto terzi, in favore di enti pubblici o privati. Le attività svolte dal personale universitario all'interno dello Spin-off non devono porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di dette funzioni a favore dello Spin-off e le funzioni istituzionali a favore dell'Ateneo, su semplice richiesta dell'Università, il suddetto deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività nell'ambito dello Spin-off, salvo il collocamento in aspettativa senza assegni o in osservanza della normativa in materia di svolgimento di altra attività con ricorso al tempo definito o al part-time a seconda del ruolo. Il Direttore del Dipartimento di afferenza dei professori e ricercatori, nonché il Responsabile del Settore e il Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo, vigilano sul rispetto di quanto qui previsto.

3. Il personale universitario che proponga l'attivazione di uno Spin-off e che partecipi al capitale dello stesso deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di 36 mesi dalla costituzione dello Spin-off la propria quota di partecipazione ad esso, pena il decadimento dello status di Spin-off.



4. Per la definizione e disciplina dei requisiti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità relativi alla partecipazione del personale universitario alle Spin-off si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti. A tale riguardo, professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo devono presentare una dichiarazione relativa al tipo di rapporto che intendono intrattenere con la costituenda società ed eventualmente la richiesta di autorizzazione a modificare il proprio rapporto di lavoro con l'Università.
5. I professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo che intendano ricoprire, nell'ambito dello Spin-off, la qualifica di socio, con eventuali prestazioni ed attività lavorative occasionali, hanno diritto al mantenimento in servizio.
6. Il personale docente e ricercatore, socio dello Spin-off, può assumere cariche con deleghe gestionali, di rappresentanza e/o di coordinamento dello stesso per un periodo massimo di 48 mesi a partire dalla costituzione della società, previa comunicazione al Rettore, fermo restando l'obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno dell'Università secondo gli obblighi di legge. In caso contrario dovrà immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.
7. Resta ferma in ogni caso l'incompatibilità ad assumere cariche direttive e gestionali negli Spin-off da parte del personale che ricopre, all'interno dell'Ateneo, la carica di Rettore, Pro-Rettore, membro del Consiglio d'Amministrazione, membro del Senato Accademico, direttore di Dipartimento, presidente della Scuola.
8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca, nei limiti di quanto previsto dai relativi Regolamenti, possono svolgere a favore dello Spin-off attività occasionale extra-time di carattere non subordinato.
9. Il personale docente e ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività a favore dello Spin-off e per assumere cariche (anche operative) al suo interno, a condizione che lo svolgimento di dette attività non sia in contrasto con il regolare svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca e/o in concorrenza con l'attività dell'Ateneo.
10. I professori ed i ricercatori a tempo pieno ed il personale tecnico-amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo Spin-off devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off.

Articolo 6

Riconoscimento della qualifica di Spin-off a società di recente costituzione

1. La qualifica di Spin Off dell'Università del Piemonte Orientale può essere attribuita ad una società già costituita qualora sussistano tutte le condizioni previste del presente regolamento e dalla normativa vigente.



2. Detto riconoscimento può essere conferito, su proposta della società interessata, entro 12 mesi dalla sua attivazione, ovvero dalla data di avvio delle attività della società, attraverso identico iter di approvazione.

3. Relativamente all'assunzione di cariche, da parte del personale docente e ricercatore, ai sensi del precedente art. 5, comma 6, il limite dei 48 mesi decorre comunque dalla data di costituzione della società, non rilevando la data di riconoscimento della qualifica di Spin-Off.

Articolo 7 **Commissione Spin-off**

1. L'Università istituisce un'apposita Commissione Spin-off (di seguito "Commissione"), nominata con Decreto Rettorale, composta da tre membri individuati dal Rettore tra il personale docente e ricercatore. La Commissione, eventualmente avvalendosi di esperti esterni qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale, esamina le proposte brevettuali di Spin-off formulate secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata secondo la procedura prevista al successivo art. 8.

2. La Commissione ha il compito di:

- fornire agli organi di governo dell'Ateneo un parere in merito alla rispondenza di ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa autonoma;
- esprimere un parere motivato sulle modalità e sull'entità della eventuale partecipazione dell'Università in qualità di socio alla società stessa;
- valutare i possibili conflitti di interesse sollevati dai Consigli di Dipartimento, invitando i proponenti ad individuare le limitazioni o gli accorgimenti idonei a prevenirli ed a risolverli prontamente;
- compiere ogni accertamento necessario al fine di appurare il rapporto con la società Spin-off e la sussistenza dei requisiti di idoneità, in relazione alla compagine e al perseguimento dell'oggetto societario.

3. La Commissione provvederà ad un monitoraggio annuale dell'andamento degli Spin-off. Tale monitoraggio si basa sui seguenti elementi, trasmessi dalla società Spin-off alla Commissione non oltre il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento:

- report sull'attuazione del progetto di Spin-off, anche in relazione a eventuali disparità tra i dati preventivi e i risultati conseguiti;
- bilancio della società Spin-off;
- eventuale informativa delle strutture interessate.

4. La Commissione produrrà una relazione annuale sulla attività di monitoraggio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5. La durata della Commissione coincide con la durata del mandato del Rettore. I singoli componenti della Commissione possono essere rinnovati.



Articolo 8

Procedura di approvazione degli Spin-off

1. Verifiche preliminari e predisposizione del Business Plan

L'Ateneo mette a disposizione dei proponenti i servizi di supporto del Settore Ricerca; i proponenti possono inoltre essere supportate ed assistite da un Incubatore universitario certificato, ovvero da una struttura e/o organizzazione volta alla consulenza ed all'accompagnamento di aspiranti imprenditori, che operi in maniera coordinata con il Settore Ricerca.

Costituirà titolo preferenziale il parere favorevole del Comitato di Valutazione dell'Incubatore (o di analoga organizzazione), ovvero la formalizzazione di contratti di servizio rivolti a Start-up innovative realizzati ai sensi dei programmi e dei bandi regionali e nazionali di riferimento.

Il personale del Settore Ricerca, nonché il personale messo a disposizione dall'Incubatore, sono tenuti alla tutela della riservatezza delle informazioni ricevute nell'espletamento delle attività connesse alle suddette verifiche preliminari.

2. Presentazione della domanda

Una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, la domanda contenente il progetto di costituzione di Spin-off verrà redatta utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito web www.uniupo.it. Il progetto di costituzione di Spin-off deve comprendere:

- modulo di richiesta compilato (incluse le indicazioni sulle strutture e sui Dipartimenti di riferimento);
- Business Plan;
- proposta di Statuto.

Le proposte di attivazione dovranno essere inviate alla Commissione Spin-off di Ateneo, ovvero al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale. La Commissione invierà sintesi della proposta a tutti i Dipartimenti, i quali, entro i successivi 10 giorni, potranno formulare pareri e obiezioni da sottoporre alla Commissione.

I Consigli delle strutture che esprimono proprio interesse, competenza e/o coinvolgimento al progetto di costituzione dello Spin-off, formalizzeranno una propria valutazione circa:

- la piena compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura, con assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello Spin-off e l'attività propria della struttura di ricerca o di didattica relativa sia alla formazione sia alla ricerca sia alla consulenza;
- il proprio interesse a collaborare con lo Spin-off;
- l'impegno a mettere eventualmente a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari attraverso la sottoscrizione di una convenzione, che abbia durata massima di 36 mesi, revocabile al termine di ogni anno con preavviso di 3 mesi, eventualmente rinnovabile con rinegoziazione dei termini a condizioni di mercato;
- la determinazione dei relativi rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui sopra, determinati in modo analitico o forfetario;



3. Esame e approvazione della domanda

Acquisite le deliberazioni delle strutture e le relative osservazioni, la Commissione redige, per ciascuna proposta, una relazione istruttoria, contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture, e la invia entro il suddetto termine al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per la conclusione dell'iter. La suddetta documentazione deve essere esaminata e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta della Commissione Spin-off dopo che quest'ultima ha sentito il Consiglio dei Dipartimenti interessati.

4. Rapporti tra Dipartimenti e Spin Off

I rapporti tra i Dipartimenti e lo Spin-off sono regolati da apposita convenzione, come indicato al precedente comma 2, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente.

Articolo 9

Proprietà intellettuale e utilizzo del marchio

1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito delle attività dello Spin-off, si rinvia alla normativa nazionale ed ai regolamenti dell'Università in materia.

2. L'Università può concedere allo Spin-off brevetti e know-how. In conformità con il Regolamento d'Ateneo vigente in materia di Brevetti, è facoltà dello stesso inventore e/o proponente dello Spin-off presentare proposte di sfruttamento e valorizzazione relative alla propria invenzione. Il relativo accordo di licenza o di acquisizione sarà offerto dall'Ateneo prioritariamente allo Spin-off, alle condizioni proposte dalla Commissione Brevetti di Ateneo e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Università concede allo Spin-off, una volta costituita la società, l'uso del marchio, legato alla dicitura "Spin-off dell'Università del Piemonte Orientale", in tutti i propri strumenti di comunicazione e promozione (a titolo di esempio: carta intestata, sito web, materiale pubblicitario, etc.). La concessione è regolata da apposito contratto di licenza, alle condizioni proposte dalla Commissione Spin-off e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Revoca dello status di Spin-off

In osservanza dei precedenti art. 1 comma 5 e art. 5 commi 1 e 2 lo status di Spin-off potrà essere revocato unilateralmente dall'Università. Ciò comporterà l'automatica risoluzione delle convenzioni in essere e della licenza per utilizzo del marchio.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.



Articolo 12

Norma transitoria

1. Con riferimento agli Spin-off autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni e i termini ivi previsti si applicano con riferimento alle date di autorizzazione e costituzione degli Spin-off medesimi.
2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e, in particolare, al D.M. 10 agosto 2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'art 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".